



tributi versati successivamente al 2 settembre 1951, data in cui il Dott. Marinelli ha compiuto il 65° anno di età e gli interessi maturati fino al 30 settembre 1951: ciò in analogia a quanto disposto dall'art. 13 dell'accordo previdenziale, il quale dispone che in caso di trattamento in servizio oltre il 60° anno di età il capitale assicurato è accantonato e capitalizzato al tasso d'interesse del 5% e che il versamento dei contributi continua fino alla data della cessazione dal servizio.

Il Direttore Generale sottopone quanto sopra al Comitato permanente anche in rapporto alla particolare posizione del Dott. Marino Marinelli, nei riguardi del procedimento penale tuttora in corso, esprimendo il parere che non sussistano motivi per non dar corso alla liquidazione.

Il Presidente reputa opportuno per completezza di esposizione, richiamare alla memoria dei Colleghi lo stato del procedimento penale in corso per i fatti riguardanti le Società finanziarie e la motivazione con cui il Dott. Marinelli ha cessato dalla carica di Direttore Generale. Quanto alla prima circostanza il Servizio Legale